

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 13 ottobre 2025, n. 17

“Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)”

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 58/1987)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Supporto all'esercizio della funzione di polizia locale)

1. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a supporto dell'esercizio della funzione di polizia locale.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali ed informata la Commissione consiliare competente, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi sulla base della popolazione e del territorio.

3 La Regione individua come elemento prioritario, per l'assegnazione delle risorse, l'esercizio associato della funzione di polizia locale.

4. La Regione può disporre l'assegnazione di appositi contributi per la realizzazione di specifici progetti finalizzati al miglioramento del servizio di Polizia locale.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 58/1987)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 58/1987, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 bis quantificati complessivamente in 2.890.000,00, suddivisi rispettivamente in 890.000,00 euro per l'annualità 2025, in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2026 e in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2027, si fa fronte con le risorse già iscritte nell'ambito della missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

2 ter. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui all'articolo 2 bis si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2025

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 103

Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 30 Novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale)

Presentato in data lunedì 22 settembre 2025 dalla GIUNTA REGIONALE.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I commissione permanente in data 26 settembre 2025.

Approvata all'unanimità in sede legislativa il 9 ottobre con 50 voti favorevoli.

Correlatori: Il Consigliere regionale Silvio Magliano e la Consigliera regionale Giovanna Pentenero

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito <https://www.cr.piemonte.it/cms/>.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 58/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19. (Norma finanziaria)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato per l'anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo in termini di competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale" e lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 bis quantificati complessivamente in 2.890.000,00, suddivisi rispettivamente in 890.000,00 euro per l'annualità 2025, in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2026 e in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2027, si fa fronte con le risorse già iscritte nell'ambito della missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

2 ter. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui all'articolo 2 bis si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte"